# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2098

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLA DIFESA
(ANDREOTTI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(COLOMBO EMILIO)

—

## Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative riguardanti l'ordinamento del Corpo equipaggi militari marittimi e lo stato giuridico dei sottufficiali della marina militare, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 914, e successive modificazioni

***Seduta del 16 febbraio 1965***

ONOREVOLI COLLEGHI ! — A norma dell'articolo 2 del testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 914, sostituito dall'articolo 3 della legge 15 giugno 1933, n. 778, il personale del Corpo degli equipaggi militari marittimi è ripartito nelle seguenti categorie: marinai, segnalatori, cannonieri, elettricisti, specialisti direzione tiro, istruttori educazione fisica, aiutanti, carpentieri, radiotelegrafisti, siluristi, torpedinieri, palombari, meccanici, furieri, infermieri, fuochisti, musicanti, trombettieri, portuali. Lo stesso articolo 2 prevede che ciascuna categoria può essere suddivisa in specialità con determinazione ministeriale.

La suddetta ripartizione non appare più rispondente alle odierne esigenze d'impiego del personale, determinate dalla modificata situazione del naviglio militare, per cui si rende necessario un opportuno adeguamento.

A ciò è inteso l'unito disegno di legge che, oltre ad aggiornare le vigenti norme connesse con la nuova suddivisione in categorie, introduce anche, per quanto concerne i requisiti prescritti per l'avanzamento, una disciplina più conforme alla necessaria tempestività dei provvedimenti da adottare in relazione alle mutevoli esigenze di servizio.

In particolare, l'articolo 2 elenca le nuove categorie di cui sarà costituito il personale del C.E.M.M.

L'articolo 3 prevede che la caratteristica « D » (diplomati) attualmente riservata ai soli diplomati degli Istituti nautici, può essere attribuita a tutti i militari di leva in possesso del diploma d'istruzione secondaria di secondo grado. Tale disposizione tornerà a vantaggio sia della Marina, la quale potrà utilizzare i giovani di più alto livello culturale nelle categorie più specializzate, sia degli interessati, che potranno raggiungere anche il grado di sergente.

L'articolo 4 adegua le disposizioni contenute nell'articolo 56 del testo unico, riguardanti la composizione della Commissione di avanzamento per talune categorie di personale del C.E.M.M. (meccanici, fuochisti, infermieri, furieri, portuali) alle corrispondenti nuove categorie (tecnici di macchine, fuochisti, specialisti del servizio amministrativo e logistico, nocchieri di porto), apportando, nell'occasione, le modifiche derivanti dalla sop-

pressione del Comando superiore del Corpo reali equipaggi marittimi e dalla contemporanea istituzione presso il Ministero difesa-Marina della Direzione generale del Corpo equipaggi militari marittimi (articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 342).

Il successivo articolo 5 sostituisce le norme del terzo, quarto e quinto comma dell'articolo 66 del testo unico, le quali elencano alcune destinazioni di servizio di volo considerate ai fini dell'avanzamento come imbarco, con altre norme meglio rispondenti alle situazioni oggi esistenti.

In dipendenza della nuova ripartizione del personale del C.E.M.M. si rende altresì necessario modificare la tabella dei periodi minimi d'imbarco prescritti per l'avanzamento dei sottufficiali e dei volontari. A ciò provvede l'articolo 6 del presente disegno di legge il quale contempla una nuova tabella che tiene conto, oltre che delle nuove categorie previste, dell'attuale situazione del naviglio militare. Inoltre, poiché i programmi navali comportano frequenti mutamenti nella posizione delle unità e, conseguentemente, nella possibilità di destinazione a bordo, si è ravvisata la necessità di attribuire al Ministro per la difesa, previo parere delle Commissioni di avanzamento competenti, la facoltà di disporre con proprio decreto l'esonero dall'obbligo del periodo minimo d'imbarco, o la riduzione della sua durata, nei riguardi del personale appartenente a determinate specialità. La norma trova fondamento nella considerazione che se per ogni variante del numero delle navi in armamento o in riserva si dovesse attendere l'emanazione di apposita disposizione legislativa che modifichi gli obblighi minimi d'imbarco si verrebbero a pregiudicare le legittime aspirazioni di avanzamento degli interessati.

Lo stesso articolo 6 mantiene in vigore le disposizioni legislative che prevedono l'esenzione o la riduzione del periodo minimo d'imbarco per i montatori e per montatori artificieri (leggi 9 giugno 1950, n. 519, e 29 marzo 1952, n. 338).

I periodi minimi d'imbarco indicati nella nuova tabella risultano per alcune categorie maggiori di quelli richiesti attualmente, mentre per altre categorie essi vengono fissati per la prima volta. Al fine di non turbare lo sviluppo di carriera del personale che alla data di entrata in vigore della legge potrebbe non trovarsi in possesso dei nuovi requisiti d'imbarco, con norma transitoria si dispone che per un triennio, nei riguardi dei sottufficiali e dei volontari in condizioni di essere scrutinati per l'avanzamento al grado superiore, continuano ad applicarsi, se più favorevoli, i periodi minimi d'imbarco finora in vigore per la categoria o specialità di provenienza (articolo 8).

Con l'articolo 7, modificando gli articoli 6 e 13 della legge 27 novembre 1956, n. 1368:

*a*) si dispone, al fine di consentire una migliore valutazione dei candidati, che gli esami di concorso per il trasferimento in servizio permanente vertano, oltre che sui programmi d'insegnamento del corso ordinario (come attualmente previsto), anche sulle materie di altri corsi d'istruzione eventualmente seguiti dai candidati durante il servizio volontario;

*b*) si stabilisce in modo generale la composizione della Commissione di concorso per il trasferimento nei ruoli dei sottufficiali in servizio permanente, sopprimendo l'indicazione delle categorie di candidati per le quali è attualmente prevista la sostituzione di uno dei due membri ufficiali del Corpo di stato maggiore. Data la formulazione della nuova norma i suddetti due componenti potranno essere scelti tra gli ufficiali appartenenti ai corpi che, in relazione alle nuove categorie, siano dall'Amministrazione ritenuti maggiormente indicati per la valutazione dei candidati;

*c*) si sopprime la condizione cui è attualmente subordinata la corresponsione del premio di congedamento ai volontari con vincoli di ferma annuale (presentazione, da parte del congedando, di una dichiarazione di rinuncia al passaggio all'impiego civile). Tale condizione venne a suo tempo stabilita nella presunzione che il personale in questione potesse certamente ottenere detto passaggio, presunzione che, peraltro, si è successivamente rivelata non esatta in quanto i volontari si trovano a dover concorrere con i sottufficiali del servizio permanente i cui prevalenti titoli rendono quasi nulle le possibilità dei primi. In conseguenza di detta soppressione è prevista la rifusione del premio di congedamento eventualmente percepita dai volontari a ferma annuale che abbiano conseguito la nomina all'impiego civile di Stato.

L'articolo 9 detta norme per la determinazione dell'anzianità relativa del personale avente eguale anzianità assoluta che per effetto della nuova ripartizione contemplata dall'articolo 2 sarà trasferito di categoria o di specialità. Al riguardo si è ritenuto di sostituire il criterio generale stabilito dalle di-

sposizioni sullo stato dei sottufficiali (articolo 6 della legge 31 luglio 1954, n. 599) con altro apparso più appropriato alla fattispecie, prevedendo che l'ordine del nuovo ruolo è determinato, anziché in base all'età (come stabilito in linea normale dalla norma suindicata), in base all'anzianità di servizio e ai precedenti di carriera, valutati dalla Commissione di avanzamento. Tale criterio viene adottato allo scopo di evitare che, in occasione del generale trasferimento dei militari del C.E.M.M. dalle attuali categorie e specialità a quelle in via di istituzione, le posizioni giuridiche acquisite dagli interessati possano essere turbate da un fattore puramente accidentale qual'è l'età. Rimangono ovviamente esclusi dall'applicabilità di detto criterio i militari provenienti da uno stesso ruolo per i quali resta invariato l'ordine di precedenza acquisito nel comune ruolo di provenienza.

L'articolo 10, infine, dispone l'abrogazione generica delle norme contrastanti o comunque incompatibili con quelle contenute nel presente disegno di legge.

Il provvedimento non comporta alcun maggior onere finanziario.

# DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Al testo unico delle disposizioni legislative sull'ordinamento del Corpo equipaggi militari marittimi, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 914, e successive modificazioni, sono apportate le ulteriori modificazioni di cui agli articoli dal 2 al 6 che seguono.

ART. 2.

Il primo comma dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:

« Il personale del Corpo equipaggi militari marittimi è diviso nelle seguenti categorie:

1. — Nocchieri
2. — Specialisti delle telecomunicazioni e scoperta
3. — Cannonieri
4. — Tecnici di armi
5. — Elettrotecnici
6. — Tecnici di macchine
7. — Fuochisti
8. — Palombari
9. — Incursori
10. — Specialisti del servizio amministrativo e logistico
11. — Nocchieri di porto
12. — Marinai ».

ART. 3.

Il quarto e il quinto comma dell'articolo 25 sono sostituiti dai seguenti:

« Le reclute in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado, se fisicamente idonee, sono classificate " marinaio *D.* ".

Gli arruolati *L.* e *D.* che non possono essere ammessi a seguire i corsi allievi ufficiali di complemento sono classificati nelle categorie e specialità più affini agli studi compiuti ».

ART 4.

All'articolo 56 sono apportate le seguenti modifiche:

*a*) in tutto l'articolo la dizione « Comandante superiore del Corpo reale equipaggi marittimi » è sostituita dalla seguente: « Direttore generale del Corpo equipaggi militari marittimi »;

*b*) nel primo comma le parole « Comando superiore del Corpo reale equipaggi marittimi » sono sostituite dalle seguenti: « Ministero difesa-Marina »;

*c*) il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Per l'avanzamento dei militari delle categorie tecnici di macchine, fuochisti, specialisti del servizio amministrativo e logistico, nocchieri di porto, un capitano di vascello e un capitano di fregata o di corvetta sono sostituiti rispettivamente da ufficiali superiori del genio navale (per i tecnici di macchine e i fuochisti), medici o del commissariato (per i militari della categoria specialisti del servizio amministrativo e logistico, in relazione alla specialità di appartenenza) e delle capitanerie di porto (per i nocchieri di porto) ».

ART. 5.

Il terzo, quarto e quinto comma dell'articolo 66 sono sostituiti dai seguenti:

« Il personale del C.E.M.M., destinato ai reparti di volo e agli aeroporti oppure che frequenta corsi d'istruzione per il conseguimento dell'abilitazione al servizio aereo, è considerato, ai fini dell'avanzamento, come imbarcato su navi della Marina militare in armamento o in riserva.

Ai fini dell'avanzamento, è considerato, altresì, come imbarcato su navi della Marina militare in armamento o in riserva, tutto il personale in servizio presso i reparti elicotteri o presso gli eliporti e quello che frequenta corsi d'istruzione per il conseguimento dell'abilitazione di specialista di elicottero ».

ART. 6.

La tabella *B* dell'articolo 66 riguardante i periodi minimi d'imbarco per l'avanzamento dei sottufficiali e dei volontari del C.E.M.M.

è sostituita da quella allegata alla presente legge.

Per determinate specialità o gradi di esse il Ministro della difesa, sentito il parere delle competenti Commissioni di avanzamento, può con suo decreto disporre l'esonero dall'obbligo del periodo minimo d'imbarco per l'avanzamento, ovvero la riduzione della sua durata, in relazione alle specifiche attribuzioni di dette specialità oppure alla possibilità di assegnare personale a bordo delle navi.

Per i sottufficiali abilitati « montatori artificieri » restano ferme le disposizioni della legge 9 giugno 1950, n. 519.

Per i sottufficiali abilitati « montatori » delle categorie tecnici di armi ed elettrotecnici, il periodo minimo di imbarco richiesto per l'avanzamento a sottotenente del C.E.M.M. è ridotto a dodici mesi.

ART. 7.

Alla legge 27 novembre 1956, n. 1368, sono apportate le seguenti modifiche:

*a*) il quarto e quinto comma dell'articolo 6 sono sostituiti dal seguente:

« Il concorso ha luogo per esami sui programmi d'insegnamento dei corsi d'istruzione seguiti dai candidati durante il servizio volontario. I concorrenti sono esaminati da apposita Commissione composta da:

un capitano di vascello o di fregata, presidente;

due ufficiali di grado inferiore a quello del presidente, membri;

un ufficiale di grado inferiore a quello del presidente, segretario ».

*b*) l'ultimo comma dell'articolo 13 è sostituito dal seguente:

« Coloro che abbiano conseguito la nomina all'impiego civile di Stato sono tenuti a rimborsare il premio di congedamento eventualmente percepito ».

## DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 8

Ferma restando la facoltà di cui al secondo comma del precedente articolo 6, per i sottufficiali e i volontari del C.E.M.M. i quali, nel triennio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, siano compresi nelle aliquote di scrutinio per l'avanzamento al grado superiore, continuano ad applicarsi, relativamente ai periodi minimi

d'imbarco e se più favorevoli, le disposizioni vigenti anteriormente alla data suddetta per la categoria o specialità di provenienza.

ART. 9.

Nei riguardi del personale del C.E.M.M. trasferito di categoria o di specialità in applicazione della presente legge l'anzianità relativa nel nuovo ruolo è determinata, a parità di anzianità assoluta, dalla Commissione di avanzamento in base all'anzianità di servizio e ai precedenti di carriera, rispettando in ogni caso, per il personale proveniente da uno stesso ruolo, l'ordine di precedenza acquisito nel comune ruolo di provenienza.

ART. 10.

Sono abrogate tutte le disposizioni che risultino in contrasto o comunque siano incompatibili con quelle contenute nella presente legge.

*Periodi minimi d'imbarco per l'avanzamento dei sottufficiali in servizio permanente e dei volontari del Corpo equipaggi militari marittimi.*

| GRADO da | GRADO a | Nocchieri e tecnici di macchine | Specialisti delle telecomunicazioni e scoperta | Tecnici di armi | Elettrotecnici | Specialisti del servizio amministrativo e logistico | Cannonieri, fuochisti, palombari, incursori, nocchieri di porto, marinai | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sottocapo .. | sergente.... | 2 anni | 1 anno e sei mesi | 1 anno e sei mesi | 2 anni | 1 anno | — | L'imbarco può essere compiuto complessivamente nei gradi di comune e sottocapo. |
| 2° capo..... | capo di 3ª classe .... | 3 anni | 3 anni | 1 anno e sei mesi | 1 anno e sei mesi | 1 anno | — | L'imbarco può essere compiuto complessivamente nei gradi di sergente e 2° capo. |
| capo di 2ª classe .... | capo di 1ª classe .... | 2 anni | — | — | — | — | — | L'imbarco può essere compiuto complessivamente nei gradi di capo di 3ª e di 2ª classe. |
| capo di 1ª classe .... | sottotenente. | 1 anno e sei mesi | 2 anni | 1 anno e sei mesi | 2 anni | 1 anno | — | I nocchieri e i tecnici di macchine devono compiere l'imbarco nel grado di capo di 1ª classe. Per le altre categorie l'imbarco può essere compiuto complessivamente nei gradi di capo di 3ª, 2ª e 1ª classe. |